

## **BGer 2C 227/2019 vom 8. März 2019**

Bundesgericht, 2019-03-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_227\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_227_2019)

FR: TF 2C 227/2019 du 8 mars 2019

IT: TF 2C 227/2019 del 8 marzo 2019

### **Regeste**

Rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per motivi di cura | Cittadinanza e diritto degli stranieri

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Quando, come nel caso concreto, il ricorrente, poiché cittadino italiano, ha in via di principio un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno in base all'ALC, il Tribunale federale entra in materia sul ricorso nonostante l'art. 83 lett. c n. 2 LTF e tratta la questione dell'effettivo diritto di soggiorno come aspetto di merito ( DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C\_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329 ).

#### **E. 1.2**

Presentato tempestivamente ( art. 100 cpv. 1 LTF ) dal destinatario della pronuncia contestata ( art. 89 cpv. 1 LTF ), il gravame è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).

#### **E. 1.3**

Per quanto concerne invece l'applicazione del diritto interno va osservato che l' art. 29 LStrI è una norma a carattere potestativo, dalla quale non può essere dedotto alcun diritto al rilascio di un permesso. In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF al riguardo il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.

#### **E. 2.1**

Richiamate le disposizioni applicabili e la giurisprudenza determinante il Tribunale cantonale amministrativo ha dettagliatamente spiegato nella sentenza querelata perché l'ALC non trovava applicazione nella fattispecie, non potendo il ricorrente richiamarsi né come lavoratore, né per cercare un impiego, né quale persona che non svolgeva nessuna attività economica né perché avrebbe maturato un diritto alla pensione. Ha poi spiegato più precisamente perché le esigenze poste dall' art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC in relazione con l' art. 2 cpv. 1 lett. a e b del Regolamento CEE n. 1251/70 per potere beneficiare del diritto di rimanere in Svizzera in seguito ad inabilità permanente al lavoro (ossia che l'incapacità dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale dava diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico dello Stato e che il lavoratore disponeva ancora di tale statuto quando si verificava l'incapacità) non erano soddisfatte in concreto. La domanda di rendita d'invalidità presentata dall'insorgente nel 2007 era stata definitivamente respinta nel 2010 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Inoltre egli non beneficiava più dello statuto di lavoratore al momento in cui aveva inoltrato le nuove richieste di rendita nel

2012, 2015 e 2016 né di un permesso di soggiorno, il suo essendo stato revocato nel novembre 2014 (sentenza cantonale pag. 6 a 10, consid. 3 e 4).

### **E. 2.2**

Di fronte a quest'analisi dettagliata e particolareggiata il ricorrente si limita ad affermare che egli ha il diritto di risiedere in Svizzera, siccome è inabile al lavoro, come peraltro riconosciuto dalle autorità italiane che gli erogano da tempo una rendita mensile di invalidità, che le patologie di cui soffre dal 2005 sono iniziate proprio quando era lavoratore dipendente, che la sua prima richiesta di rendita d'invalidità risale al luglio 2007 e che essendosi il suo stato di salute aggravato egli ha presentato una nuova domanda nel luglio 2018. Una simile argomentazione, ai limiti dell'ammissibilità (per le esigenze di allegazione e di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, vedasi DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254), non è all'evidenza idonea a dimostrare che l'apprezzamento effettuato dalla Corte cantonale disattende l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, segnatamente l' art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC in relazione con l' art. 2 cpv. 1 lett. a e b del Regolamento CEE n. 1251/70. Al contrario la ponderazione svolta dalla citata autorità appare ad ogni modo corretta, motivo per cui si rinvia ai pertinenti considerandi contenuti nella sentenza querelata ( art. 109 cpv. 3 LTF ), ai quali ci si allinea.

### **E. 2.3**

In base alle circostanze evocate e per quanto ammissibile, il ricorso si rivela manifestamente infondato e va quindi respinto secondo la procedura semplificata dell' art. 109 LTF .

### **E. 3**

La domanda di esonero dal dovere versare un anticipo per le spese, intesa quale domanda di assistenza giudiziaria, non può trovare accoglimento, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo ( art. 64 LTF ). Si terrà comunque conto della sua situazione finanziaria nel fissare le spese che verranno poste a suo carico ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.